

in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente in data 15 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 9004852) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ente nazionale risi in data 14 luglio 2020 (prot. mipaaf 9002804);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 15 novembre 2007 al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese con sede legale in Vercelli, via Fratelli Bandiera n. 16 svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 15 novembre 2007 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A04260

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 luglio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 690).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 dell'11 giugno 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»;

Ritenuto necessario assicurare la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e province autonome e dei Comuni interessati dall'emergenza;

Considerato che la specificità della situazione emergenziale ha visto l'impegno personale e diretto del Presidente del Consiglio dei ministri che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018 è autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia e, conseguentemente, l'impegno effettivo nelle attività connesse all'emergenza del personale di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto parimenti necessario assicurare le medesime disposizioni in favore del personale degli enti province non ancora transitato nei ruoli regionali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e province autonome

1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e al personale di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna è riconosciuto, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati nel limite massimo di euro 2.400.000,00, si provvede a carico delle risorse stanziato per l'emergenza.

4. I soggetti attuatori presidenti di regione o di provincia autonoma operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. I medesimi soggetti attuatori provvedono al relativo ristoro, entro il limite mensile massimo di cinquanta ore procapite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 5, in base alla valutazione del soggetto attuatore sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 5.


5. Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, ove il soggetto attuatore riconosca la migliore condizione applicabile, è riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo sopra indicato, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. La predetta indennità è corrisposta al predetto personale da parte dei soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al personale operante nelle unità di crisi attivate per gestire l'emergenza, con riferimento alla specifica figura professionale. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 sono corrisposte al predetto personale delle unità di crisi da parte dei soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al personale di protezione civile degli enti province impegnato nelle attività connesse all'emergenza e individuato dalle regioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7, quantificati nel limite massimo di euro 15.700.000,00, sono posti a carico delle risorse stanziato per l'emergenza, che verranno assegnate ai soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.

9. I comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di cinquanta ore procapite, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.



10. I comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprendente in servizio presso i servizi di protezione civile, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.

11. I soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma provvedono al rimborso dei costi di cui ai commi 9 e 10, sostenuti dai comuni interessati, nel limite massimo, rispettivamente, di euro 5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza che verranno a tal fine assegnate ai medesimi soggetti.

12. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano in deroga ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 e dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2.

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A04300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 22 giugno 2020.

Modifica all'articolo 20 dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica al terzo comma dell'art. 20 (senato accademico) dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 6 aprile 2020;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 aprile 2020;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) con nota del 18 giugno 2020, prot. n. 7154;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo II «Organi centrali» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, il terzo comma dell'art. 20 (Senato accademico) assume la seguente nuova formulazione:

«3. Ai fini della formulazione delle proposte di modifica dello statuto, il senato accademico è integrato da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori universitari, nonché da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico con voto deliberativo. I predetti componenti sono eletti dalla Consulta di Ateneo secondo le modalità previste nel regolamento generale di Ateneo. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è data informativa al senato accademico integrato delle tematiche concernenti il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo».

Milano, 22 giugno 2020

Il rettore: ANELLI

20A04221

DECRETO RETTORALE 1° luglio 2020.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica alle disposizioni dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 6 aprile 2020, concernenti la sostituzione della locuzione «Direttore amministrativo» in «Direttore generale»;

